Istituto Europeo per le politiche della Montagna
European Highlands Institute
Sede Legale: Comune di Roana
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019
c.f. 84001290240 p.iva 00446400244

COPIA

Delibera n°**04** **Data 10/04/2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquattordici (2014) addì dieci (10) del mese di aprile (04) nella residenza della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei sette comuni ad Asiago si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione:

Fatto l'appello dei componenti

PORTO Prof. Mario	Rappresentante di Roana	Presidente	P
SCHIVO MASSIMILIANO	Rappresentante di Gallio	VicePresidente	P
ZANIN Renzo	Rappresentante di Lusiana	Membro	A

Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto, assistito dal Direttore dell'Istituto

sig. Paccanaro dott. Augusto con funzione di segretario verbalizzante.

OGGETTO:
CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ROEDL & PARTNER DEL FORO DI PADOVA per la presentazione del ricorso al Giudice Amministrativo in opposizione alla riduzione del PMG.

PROPOSTA

Il Presidente relaziona quanto segue:

L'AEEG con **delibera n. 618 del 19.12.2013** e il Governo con DL 145 del 24.12.2013 hanno approvato due misure che, arrecano notevoli danni economici ai titolari di impianti fotovoltaici attraverso la riduzione e/o l'eliminazione del prezzo minimo garantito (PMG).

L'AEEG avendo potere di regolazione nel settore energia ha deliberato che il **PMG dal 1° gennaio 2014 è pari a 34,8 €/MWh (0,0348 €/kWh).**

Evidenzia che il PMG nel 2010 era 101,8 €/MWh (0,1018 €/kWh), poi 103,4 €/MWh (0,1034 €/kWh) e dal 2012 è sceso a 76,2 €/MWh (0,0762 €/kWh).

L'AEEG, utilizzando uno studio commissariato al Politecnico di Milano, ha preso atto delle conclusioni del documento, che assevera il drastico calo del costo di impianto, ma anche il calo del costo di gestione !!! Sul calo dei costi di impianto non c'è niente da eccepire. Invece sul calo dei costi di gestione si rimane perlomeno perplessi rispetto agli attuali costi di mercato dei servizi, all'incremento delle incombenze amministrative e tecnico/ambientali obbligatorie, ecc.

Fa presente che nella formazione del PMG, che per sua natura è un prezzo amministrato e flessibile, concorrono i soli costi di gestione, pertanto per contestare all'AEEG il contenuto della delibera rimane lo strumento del ricorso al Giudice Amministrativo, lo stesso che ha già messo in mora l'AEEG sugli oneri di sbilanciamento.

Tale contenuto va contestato non tanto sulla cifra, ma sulla corretta corrispondenza dei parametri prescelti all'effettivo andamento del costo di mercato e relativo trend storico. Inoltre, palesemente l'AEEG non gestisce il proprio ruolo di ente terzo superpartes, **schierandosi di fatto contro la micro generazione** (impianti < 1 MWP).

Nel frattempo, a complicare il quadro, è stato pubblicato in G.U. il **DL 145 del 24.12.2013** il quale elimina di fatto il PMG (prezzo annuale amministrato) a favore del prezzo zonale orario, che notoriamente è un prezzo di mercato, quindi soggetto ad oscillazione. Non a caso il GSE in modo tempestivo ha provveduto con proprie comunicazioni ad informare i produttori di energia che dal 1° gennaio 2014, per effetto del DL 145, il RID è uguale al prezzo zonale orario. Da un primo confronto per la nostra zona, quella del centro-nord, il pezzo oscilla attorno ai 70 €/MWh (0,07 €/kWh).

Tale prezzo fornisce comunque quotazioni decisamente migliori rispetto all'iniziale PMG dell'AEEG, seppure inferiori rispetto a quelle ricevute prima del 2012;

Anche dopo la conversione in legge del D.L. 145 con (L. 21.2.2014 n°9) la Delibera 618 dell'AEEG non è stata revocata ed è quindi al momento applicabile in tutti i casi nei quali non trovi applicazione il suddetto Decreto.

Il D.L. 145 si pone in contrasto con numerosi norme e principi costituzionali e di diritto europeo, poiché pregiudica in maniera irragionevole la libertà di iniziativa economica e la tutela dell'ambiente. Per tale motivo, è ipotizzabile l'impugnazione di fronte al Giudice amministrativo dei relativi atti applicativi, finalizzato al rinvio del Decreto stesso di fronte alla Corte costituzionale e alla corte di Giustizia dell'unione Europea.

Il D.L. 145 (L. 21.2.2014 n°9), la Delibera 618 dell'AEEG, nonché tutti i relativi atti applicativi risultano essere gravemente lesivi degli interessi dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ciò premesso

POSTO IN EVIDENZA che il Gse per i mesi di gennaio e febbraio ha versato all' Istituto la somma di € 5.902,71 + IVA 10% per i seguenti KWh gennaio 48.823 e febbraio 58569, applicando quindi la tariffa di € 0,05 al Kwh;
CHE in base alla previsione del terzo anno di funzionamento pari a circa 1.220.000 kWh la perdita, in rapporto al 2013 risulterà nel 2014 di circa e 36.600,00 (0,08-0,05= -0,03), minore gettito annuo per tutto il periodo della convenzione

CONSTATATO che tra i vari produttori sono in corso consultazioni per ricorrere di fronte al Giudice amministrativo contro i suddetti provvedimenti lesivi e che a tal fine è stato interpellato lo studio legale Roedl & Partner di Padova il quale sta raccogliendo delle adesioni su dei possibili progetti di ricorso, anche collettivi;

RITENUTO di dover aderire al percorso così delineato al quale potrebbe aderire anche il Comune di Roana;

PROPONE

- Di ricorrere al Giudice Amministrativo in opposizione al provvedimento di riduzione del Prezzo Minimo Garantito applicato dal GSE in esecuzione della L. 21.2.2014 n° 9 nonché della Delibera n°618 del 19.12.2013 e dei relativi atti applicativi;
- Di accertare presso lo studio legale Roedl & Partner di Padova la possibilità che venga costituita una eventuale azione legale collettiva al fine di ridurre i costi contattando anche il produttore Comune di Roana;
- Di autorizzare il Direttore ad impegnare la relativa spesa con proprio provvedimento,

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Porto Mario

IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE

Visto il parere del Direttore dell'Istituto in ordine al presente atto, qui di seguito riportato:

Parere di regolarità tecnica: favorevole,

Visto il parere favorevole in ordine all'avvenuto stanziamento delle somme in bilancio;

Visto lo Statuto consortile

Con voti unanimi favorevoli e palesi

DELIBERA

- Di ricorrere al Giudice Amministrativo in opposizione al provvedimento di riduzione del Prezzo Minimo Garantito applicato dal GSE in esecuzione della L. 21.2.2014 n° 9 nonché della Delibera n°618 del 19.12.2013 e dei relativi atti applicativi;

- Di accertare presso lo studio legale Roedl & Partner di Padova la possibilità che venga costituita una eventuale azione legale collettiva al fine di ridurre i costi contattando anche il produttore Comune di Roana;

- Di autorizzare il Direttore ad impegnare la relativa spesa con proprio provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs n° 267/00.

VISTO l'art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Il Direttore del Consorzio dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.-

IL DIRETTORE

F.to PACCANARO Dr. Augusto

UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO

VISTO: si esprime parere favorevole
O per la regolarità tecnica;
O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

IL Direttore
F.to Dr. Paccanaro Augusto

Letto approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE	**IL DIRETTORE.**
F.to PORTO Prof. Mario	***F.to PACCANARO DR. Augusto***

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Roana per 15 giorni consecutivi dal **15**.4.14

Roana, lì 15.4.14-

F.to **IL DIRETTORE**